

REGIONE VENETO

L.R. 31 dicembre 2012, n. 54. (Art. 28)

Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto".

Publicata nel B.U. Veneto 31 dicembre 2012, n. 110.

(...)

Articolo 28 *Organismo indipendente di valutazione* ⁽⁴⁾.

1. È istituito un Organismo indipendente di valutazione per la verifica dei risultati della gestione amministrativa per il personale del ruolo della Giunta regionale.
2. L'Organismo indipendente di valutazione per il personale della Giunta regionale è composto da tre soggetti esterni all'amministrazione, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, dotati di elevata professionalità e di pluriennale esperienza in materia di valutazione con particolare riferimento al settore pubblico, in coerenza con le disposizioni di cui al *decreto legislativo n. 150 del 2009*.
3. La Giunta regionale con proprio provvedimento può stipulare convenzioni apposite e determina i compiti e le funzioni dell'Organismo.
4. L'Organismo indipendente di valutazione propone i criteri del processo di valutazione approvati con provvedimento della Giunta regionale ed assicura la correttezza metodologica di tale processo.
5. L'Organismo resta in carica per un massimo di tre anni; l'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta.

(4) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 12 marzo 2013, n. 301*.

(...)

Delib.G.R. 12 marzo 2013, n. 301.***Disposizioni in materia di disciplina dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in applicazione del D.Lgs. n. 150/2009. Art. 28 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54.***

Publicata nel B.U. Veneto 26 marzo 2013, n. 28.

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento vengono stabilite le disposizioni in materia di disciplina dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in applicazione del *D.Lgs. n. 150/2009. Art. 28 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54.*

Il Vice Presidente, on. Marino Zorzato, riferisce quanto segue:

il *Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*, in attuazione degli *articoli da 2 a 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15*, ha recato ai titoli II e III una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, prevedendo, tra l'altro, disposizioni concernenti la misurazione, valutazione e trasparenza della performance e la valorizzazione del merito dei dipendenti.

Le disposizioni introdotte dalla fonte legislativa sopra richiamata sono "volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento" (*articolo 3 comma 1 del D.Lgs. 150/2009*).

La Regione, già a seguito dell'entrata in vigore del D.Leg.vo. 150/2009 ha provveduto a deliberare gli adempimenti di prima applicazione (DGR n. 3371 del 30 dicembre 2010) e a dotarsi di un Organismo Indipendente di Valutazione (D.P.G.R. n. 4 del 27 gennaio 2011).

Ora il suddetto organismo è stato ricompreso nell'alveo della nuova legge regionale sull'ordinamento e le attribuzioni delle strutture (*L.R. n. 54/2012*) e l'art. 28 stabilisce che la Giunta Regionale, con proprio provvedimento, possa stipulare apposite convenzioni e determinare compiti e funzioni dell'organismo.

Per quanto concerne compiti e funzioni dell'OIV, si ritiene che il medesimo debba:

1. proporre i criteri del processo di valutazione, approvati quindi dalla Giunta Regionale nell'ambito del Piano della Performance;

2. assicurare la correttezza metodologica del processo;

3. occuparsi in generale di tutto quanto previsto dall'art. 14 del D.leg.vo 150/2009.

Si ritiene inoltre, e questo è l'altro rilevante aspetto previsto dal citato *art. 28 della L.R. 54/2012*, che l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della Regione possa svolgere le proprie funzioni anche in favore di Enti Strumentali/Aziende Regionali previa stipula di apposita convenzione che, nel suo schema-tipo, viene allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

Alla firma delle singole convenzioni si ritiene di incaricare il Segretario Generale della Programmazione.

Ciò si ritiene possa perseguire un duplice obiettivo.

- da un lato ridurre la costituzione di ulteriori organismi e il contenimento, conseguentemente, delle spese di funzionamento;

- dall'altro favorire unicità di indirizzo e di regia da parte della Regione in merito agli obiettivi strategici degli enti da essa dipendenti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visti gli *articoli da 2 a 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15*;

- Visto il *D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009*;

- Visto l'*articolo 6 del D.Lgs. 1° agosto 2011, n. 141*;

- Vista la *legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54* e in particolare, l'art. 28.

Delibera

[Testo della deliberazione]

1. di stabilire che l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della Regione debba svolgere i seguenti compiti e funzioni:

- proporre i criteri del processo di valutazione, approvati quindi dalla Giunta Regionale nell'ambito del Piano della Performance;

- assicurare la correttezza metodologica del processo;

- occuparsi in generale di tutto quanto previsto dall'*art. 14 del D.Lgs. 150/2009*.

2. di stabilire altresì che l'OIV della Regione possa svolgere le proprie funzioni anche in favore degli Enti strumentali previa stipula di apposita convenzione secondo lo schema-tipo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);

3. di incaricare, per la Regione, della stipula delle predette convenzioni il Segretario Generale della Programmazione;

4. di precisare che ogni Azienda ed Ente farà fronte alla spesa derivante dalla corresponsione dei compensi con le risorse finanziarie, umane e strumentali, disponibili a legislazione vigente;
 5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
 6. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
-
-

Allegato A Convenzione

CONVENZIONE

FRA

La Regione del Veneto, rappresentante ai fini della sottoscrizione del presente atto, dal Segretario Generale della Programmazione, giusta Delib.G.R. n. _____ del _____

E

l'Ente _____ rappresentato da _____

PER

lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di Organismo Indipendente di valutazione (O.I.V.) della Regione del Veneto, nominato con D.P.G.R. n. 4 del 27 gennaio 2011 e s.m.i.,.

Le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

1 - L'Ente _____ intende avvalersi dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) della Regione del Veneto per un periodo di anni 3, salvo proroga, prendendo atto dei compiti e delle funzioni stabilite dalla Giunta Regionale con provvedimento n. _____ del _____, allegato alla presente convenzione;

2 - L'Ente _____ prende atto che la definizione, in particolare, degli obiettivi di performance organizzativa, dovrà essere coerente con gli indirizzi di programmazione regionale e con le relative politiche di bilancio;

3 - La Regione, attraverso le proprie strutture competenti per materia, assicura adeguato supporto tecnico e monitora congiuntamente l'andamento del processo di valutazione della performance nello sviluppo della sue diverse fasi;

4 - L'Ente si impegna a corrispondere a ciascun componente dell'O.I.V. un compenso di euro 1000,00 annuo onnicomprensivo;

5 - Per tutto quanto non previsto dal presente atto si farà riferimento a quanto disposto dal D.Leg.vo 150/2009, in quanto applicabile alle amministrazioni regionali e locali e alla *L.R. 31 dicembre 2012, n. 54*;

6 - In caso di controversia sarà competente il Foro di Venezia.

Venezia, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA PROGRAMMAZIONE

IL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
